



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-08-2012 (punto N 21)

Delibera N 721 del 06-08-2012

Proponente

LUCA CECCOBAO

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile SAVERIO MONTELLA

Estensore ELIDE ZAMBINI

Oggetto

ANALISI DELLE RETI DI TPL REGIONALE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI
ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L.R. 42/98 (SERVIZI AUTORIZZATI)

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

Assenti

SALVATORE ALLOCCA

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato

Richiamata L.R. 42/98 “ Norme per il trasporto pubblico locale” e s.m.i.;

Richiamata L.R. 65/2010 “Legge finanziaria per l’anno 2011” e s.m.i. con la quale, tra l’altro, sono state integrate e modificate le previsioni della richiamata L.R. 42/98 prevedendo l’istituzione dell’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale coincidente con l’intera circoscrizione territoriale regionale;

Visto che la L.R. sopra richiamata, sempre alla sezione II, del Capo II, oltre a quanto sopra evidenziato, disciplina tutti gli aspetti inerenti la riforma del trasporto pubblico locale in Regione Toscana, ed in particolare:

- l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico, mediante stipula di apposita convenzione tra la Regione e gli Enti Locali;
- l’istituzione di un Ufficio Unico per l’esercizio associato delle funzioni e della Conferenza permanente per la programmazione e verifica delle attività dell’Ufficio Unico;
- la disciplina integrativa rispetto a quanto già normato dalla L.R. 42/98 riguardo all’individuazione delle tipologie di rete cui fare riferimento per la determinazione dei costi/ricavi standard e la determinazione di quest’ultimi, nonché le specifiche competenze della Conferenza regionale dei servizi in materia di tpl, riguardo al riparto delle risorse, all’individuazione delle reti dei servizi sulla base dei criteri definiti e la definizione dei criteri di premialità per gli enti locali che destinano risorse per i servizi aggiuntivi;

Rilevato che la Regione Toscana, sta portando avanti il percorso di riforma tracciato dalla L.R. 65/2010, e che relativamente ai servizi su gomma ha prodotto un’intensa attività progettuale sulla rete di tpl, concordemente con gli EE.LL., che ha avuto la sua conclusione nella Conferenza dei servizi del 25 maggio scorso, mediante stipula di un’Intesa, approvata con la delibera della G.R. n. 492/2012, come previsto dalla L.R. 42/98;

Preso altresì atto che il documento dell’Intesa di cui al precedente capoverso prevede, tra le altre cose, gli impegni degli Enti Locali ad assumere i necessari finanziamenti per i servizi di tpl ricadenti sul lotto regionale sulla base dei contenuti riportati nei pre-accordi stabiliti tra la regione e gli enti stessi e allegati alla richiamata Intesa;

Rilevato inoltre che la Giunta Regionale, con la medesima delibera n. 492/2012, dava mandato al dirigente responsabile dell’Area di Coordinamento trasporto pubblico locale, per il tramite dell’Ufficio Unico, di definire, tra le altre cose, il dettaglio delle tipologie di reti necessarie ai fini della predisposizione del capitolato di gara;

Considerato che la Regione Toscana, precedentemente all’avvio della procedure di affidamento dei servizi di tpl sul lotto unico regionale, ha proceduto ad attivare le necessarie attività istruttorie sia riguardo a quanto riportato al precedente capoverso sia riguardo all’obbligo di ottemperare, a quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella L. 148/2011, in merito all’ottenimento del parere obbligatorio da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e indicato altresì anche ai punti 11 e 12 dell’Intesa stessa;

Preso atto che con sentenza n. 199 del 17 luglio 2012, depositata in data 20 luglio 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, poiché è stato violato il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante referendum, desumibile dall'articolo 75 della Costituzione;

Considerato quindi che la sopra richiamata istruttoria tecnica condotta sulle reti di tpl regionale, in ragione dei contenuti e delle analisi previste, costituisce comunque un passaggio necessario e coincidente con quanto previsto dal documento dell'Intesa, al fine di consentire al dirigente responsabile di approntare i successivi atti per l'affidamento in ogni forma dei servizi di tpl in Regione Toscana ed in particolare per quanto riguarda il ricorso alle previsioni di cui all'art. 14 della L.R. 42/98 e s.m.i. (servizi autorizzati);

Ritenuto quindi che l'analisi condotta, allegata parte integrante al presente atto, sotto la lettera A) assolve la necessità di identificare gli elementi relativi a:

- quadro conoscitivo della situazione attuale
- scelte progettuali sull'articolazione delle reti costituenti l'offerta complessiva di trasporto pubblico nella regione Toscana
- necessità, opportunità ed elementi costitutivi, in tale ambito, del lotto unico regionale

Tenuto inoltre conto che detta analisi, alla quale comunque si rinvia per ogni aspetto di dettaglio, tiene altresì conto delle differenti modalità di esercizio e fornisce altresì indirizzo per definire gli atti del procedimento in corso;

Tutto ciò premessa la Giunta regionale:

- conferma i contenuti dell'analisi svolta (allegata al presente atto) e da indicazione agli uffici competenti di procedere con celerità ad avviare la procedura per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico nell'ATO della regione toscana, tenuto conto degli indirizzi e dei contenuti essenziali già espressi dalla stessa con delibere G.R. 493 del 04-06-2012 e G.R. 612 10-07-2012;
- ritiene in particolare di dare indicazione di procedere ad attuare, in virtù di quanto indicato al punto 4.1. della richiamata analisi, che tiene conto della redditività, della produttività e delle prestazioni tecniche delle linee e valutato l'interesse regionale a integrare l'offerta di servizio collettivo (concorrenza all'auto) riducendo l'onere complessivo per la pubblica amministrazione nonché a contenere ogni possibile effetto negativo per gli aspetti sociali ed occupazionali, le seguenti previsioni:
 1. per le linee extraurbane d'interesse regionale, e in particolare le seguenti:
 - Arezzo – Siena,
 - Firenze – Grosseto,
 - Grosseto – Siena ,
 - Firenze – Prato
 - Firenze – Pistoia
 - Firenze – Montecatini
 - Firenze – Lucca

- Firenze – Siena

inserimento nel lotto unico regionale senza oneri per l'amministrazione, con obblighi di servizio e tariffari (con previsione di tariffa maggiorata in ragione della qualità del servizio per gli aspetti di velocità dei collegamenti) e con diritto d'esclusiva ;

2. Per la linea extraurbana d'interesse regionale Firenze – Viareggio, date le caratteristiche stagionali e turistiche, attribuzione con le procedure previsti dalla L.R. 42/98 per i servizi autorizzati e quindi senza oneri per l'amministrazione regionale e senza diritto d'esclusiva.
3. Per la linea extraurbana d'interesse regionale Campiglia – Piombino inserimento nel lotto unico regionale, con previsione di sussidio pubblico da parte dell'amministrazione, con obbligo tariffario standard e con diritto di esclusiva;
4. Per la linea Pisa – Lucca soppressione in ragione della sovrapposizione funzionale con il servizio ferroviario sulla stessa relazione e la previsione di servizi provinciali alternativi per tratte intermedie;
5. per le restanti reti, indicate nelle relazione allegata, (RETI URBANE, RETE EXTRAURBANA, RETE DEBOLE DI INTERESSE LOCALE) gli obblighi di servizio pubblico e universale possono essere assicurati solamente tramite l'affidamento con procedura di gara e conseguente diritto di esclusiva al fine di ottimizzare le risorse disponibili sia della Regione che degli EELL in base agli accordi raggiunti in sede di Conferenza dei Servizi;
6. ritiene infine di doversi procedere a rivedere il livello di sussidio precedentemente stabilito in linea programmatica con la delibera di approvazione dell'Intesa per le linee regionali in misura pari ad Euro 1.500.000,00 riducendo tale previsione alla sola quota relativa alla linea Campiglia – Piombino per un valore di circa 390.000,00 €(IVA esclusa);

Ritenuto inoltre che per quanto riguarda i servizi su cui sarà attribuito un diritto di esclusiva sarà richiesto al gestore del servizio lo svolgimento in modo unitario del contratto di servizio per quanto riguarda sia gli aspetti inerenti i rapporti con l'utenza sia nei riguardi della stessa regione toscana;

Ritenuto infine di rinviare per quanto in precedenza deliberato, a successivi provvedimenti l'impegno della spesa regionale per l'affidamento dei servizi di tpl del lotto di gara che costituirà comunque la quota parte dell'importo complessivo a base di gara insieme alla quota messa a disposizione degli EE.LL.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'analisi istruttoria condotta, allegata parte integrante alla presente delibera sotto la lettera A), che assolve la necessità di identificare gli elementi relativi al quadro conoscitivo della situazione attuale ed alle scelte progettuali sull'articolazione delle reti costituenti l'offerta complessiva di trasporto pubblico nella regione Toscana e necessità, opportunità ed elementi costitutivi, in tale ambito, del lotto unico regionale, che tiene conto delle varie modalità di esercizio del servizio;
2. di procedere ad avviare le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico nell'ATO della regione toscana, tenuto conto degli indirizzi e dei contenuti essenziali già

espressi con gli atti G.R. 493 del 04-06-2012 e G.R. 612 10-07-2012 e di quanto previsto al successivo punto;

3. di stabilire che le linee extraurbane d'interesse regionale, identificate anche in narrativa al presente atto e precisamente al punto 1), siano inserite nel lotto unico regionale senza oneri per l'amministrazione regionale con obblighi di servizio e tariffari (con previsione di tariffa maggiorata) e con diritto d'esclusiva, ad esclusione della linea Firenze – Viareggio di cui al punto 2) della narrativa, per la quale saranno applicate le procedure previste dalla L.R. 42/98 per i servizi autorizzati, la linea Campiglia-Piombino di cui al punto 3) della stessa narrativa, per la quale si prevede l'inserimento nel lotto regionale con previsione di sussidio e diritto d'esclusiva e la linea Pisa – Lucca per la quale si prevede la soppressione.
4. di prevedere in relazione a quanto sopra di ridurre l'impegno programmatico relativo alle linee regionali alla sola quota relativa alla linea Campiglia – Piombino per un valore di circa 390.000,00 €(IVA esclusa);
5. Di stabilire per le restanti reti (RETI URBANE, RETE EXTRAURBANA , RETE DEBOLE DI INTERESSE LOCALE) di procedere con l'affidamento tramite procedura di gara e conseguente attribuzione del diritto di esclusiva al fine di ottimizzare le risorse disponibili sia della Regione che degli EELL in base agli accordi raggiunti in sede di Conferenza dei Servizi;
6. Di rinviare l'assunzione degli impegni di spesa a successivi atti da parte del dirigente responsabile dell'area di coordinamento Trasporto pubblico locale;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca degli atti amministrativi della Giunta regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
SAVERIO MONTELLA

Il Direttore Generale
RICCARDO BARACCO